

REGOLAMENTO (CEE) N. 3597/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1990

relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, delle misure d'intervento di magazzinaggio pubblico⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che taluni movimenti finanziari si verificano dopo le operazioni materiali di magazzinaggio, che ne sono all'origine; che non è possibile determinare a priori gli importi da contabilizzare e che è quindi necessario disporre la loro contabilizzazione a un momento differente da quello dell'operazione materiale, per evitare rettifiche a posteriori in conti già chiusi;

considerando che occorre stabilire le norme di valutazione dei quantitativi mancanti che superino i limiti di tolleranza previsti per la conservazione o la trasformazione, dei quantitativi perduti a seguito di trasferimenti, o di cause individuabili e dei quantitativi che hanno subito un deterioramento o una distruzione;

considerando che occorre precisare le operazioni escluse dal calcolo delle spese di entrata o di uscita;

considerando che in caso di rinuncia all'applicazione del limite di tolleranza, gli Stati membri devono garantire l'insieme dei quantitativi, di un determinato prodotto, presi in consegna; che tale opzione deve coprire l'intero esercizio;

considerando che, per evitare rettifiche retroattive dei conti, è necessario stabilire le norme contabili da applicare ove si constati che i quantitativi entrati all'ammasso non soddisfano le condizioni previste per il magazzinaggio;

considerando che è necessario prevedere norme contabili semplici da applicarsi qualora si verificano modifiche degli elementi di calcolo nel corso di un mese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A titolo di disposizioni specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3492/90:

- 1) le spese non coperte da importi forfettari possono essere contabilizzate nei conti di ammasso pubblico come spese relative alle operazioni materiali effettuate nel mese del pagamento effettivo;
- 2) gli importi riscossi o recuperati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3492/90 sono contabilizzati nei conti di ammasso pubblico come importi relativi alle operazioni materiali effettuate nel mese della percezione;
- 3) i pagamenti e le riscossioni di cui ai punti 1 e 2 sono considerati effettuati alle date previste all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione⁽²⁾;
- 4) le spese di finanziamento di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione⁽³⁾, alla fine di un determinato esercizio, devono essere contabilizzate a carico dello stesso esercizio per il numero di giorni da prendere in considerazione fino a tale data e, per la parte residua, a carico del nuovo esercizio.

Il calcolo di dette spese di finanziamento deve essere suddiviso secondo i periodi di vigenza dei tassi di interessi.

Articolo 2

1. Fatte salve disposizioni particolari di cui all'allegato, il valore dei quantitativi mancanti:

— che superano i limiti di tolleranza previsti per la conservazione e la trasformazione,

— a seguito di furti o altri motivi accertabili,

viene calcolato moltiplicando i suddetti quantitativi per il prezzo d'intervento di base vigente per la qualità tipo il primo giorno dell'esercizio in corso, maggiorato del 5%.

2. Se la normativa comunitaria non fissa un valore specifico, il valore dei quantitativi mancanti in seguito a trasferimento o trasporto viene calcolato conformemente al paragrafo 1.

3. In caso di deterioramento o distruzione del prodotto conseguente a:

⁽¹⁾ GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.